

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante due pozzi in Comune di Candelo, rinnovata alla ditta RONDO SPAUDO CAV. ERALDO E FIGLI S.r.l. con D.D. n° 1.327 del 30.08.2021. PRAT. CANDELO13.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.327 del 30.08.2021

(omissis)

Il Dirigente / Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la ditta "Rondo Spaudio Cav. Eraldo e Figli S.r.l." (c.f. 00181010026) con sede legale in Via IV Novembre n. 22 – 13878 Candelo (BI), specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., sottoscritto il 18.05.2021 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, il rinnovo della concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale CANDELO13 e avente C.U.R.: BI10425;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico GWB-S1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 0,5 l/s e media di 0,04 l/s, pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 900 d'acqua pubblica, tramite due pozzi ubicati nel Comune di Candelo - in Via IV Novembre n. 22 e distinti al fg. 87 mapp. 69 e 73;

all'art. 2: l'uso per Produzione Beni e servizi;

all'art. 10: la durata della concessione, che è di 15 (quindici) anni, a partire dalla data del 20.04.2021, giorno successivo a quello di scadenza del precedente atto di assenso, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.181 di Rep. del 18 maggio 2021

ART. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di CANDELO.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato